

n. mecc. 2012 03137/45

allegato 2 [testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale].

## **Statuto**

# **FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO - ONLUS**

### **Titolo I**

## **COSTITUZIONE - SEDE – FONDATORI – PARTECIPANTI ISTITUZIONALI E PARTECIPANTI – SCOPI – REQUISITI - ATTIVITA'**

### **Articolo 1**

La Fondazione per le Attività Musicali, costituitasi il 28 maggio 2008, viene denominata FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO ONLUS.

### **Articolo 2**

La Fondazione ha sede in Torino, in Via San Francesco da Paola, 3.

Il Consiglio Direttivo può trasferire altrove la sede purché nel Comune di Torino o nell'area metropolitana torinese.

### **Articolo 3 - Membri della Fondazione**

La Città di Torino, già Primo Fondatore, ha i diritti e le facoltà previsti dal presente statuto.

Possono ottenere la qualifica di **Partecipanti istituzionali**, nominati tali dal Consiglio Direttivo, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che si impegnano a contribuire su base annuale o pluriennale al fondo di dotazione mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio Direttivo stesso.

Possono ottenere la qualifica di **Partecipanti** le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio Direttivo, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni e servizi materiali o immateriali. Il Consiglio Direttivo potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

### **Titolo II**

## **SCOPI, REQUISITI E ATTIVITÀ**

### **Articolo 4 - Scopi**

La Fondazione svolge l'attività nel settore della promozione della cultura e dell'arte ai sensi dell'art. 10 comma 1, lettera a), punto 9) del D. Lgs. 460/1997 promuovendo la diffusione e la valorizzazione delle proposte culturali nel territorio della Città di Torino e dintorni.

In particolare, la Fondazione intende svolgere la propria attività per organizzare e realizzare iniziative di carattere musicale, culturale, museale e per favorire – in generale – lo sviluppo della cultura e dell'arte.

Inoltre, è nelle intenzioni dell'ente lo svolgimento di attività riguardanti la tutela, la promozione e la conservazione dei beni di interesse storico-artistici della città di Torino e dintorni.

### **Articolo 5 – Requisiti**

La Fondazione prevede espressamente:

(i) di non avere scopo di lucro e di perseguire esclusivamente fini di solidarietà sociale, a tale fine potrà indirizzare la propria attività verso soggetti in condizioni di svantaggio sia fisico, sia psichico, sia economico, sia sociale, che familiare;

- (ii) il divieto – durante la vita della Fondazione – di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- (iii) l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione nella realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- (iv) il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle indicate nel prossimo articolo 6 del Titolo II ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente normativa;
- (v) l'obbligo di redigere il bilancio annuale;
- (vi) l'obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- (vii) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”;
- (viii) La Fondazione, al fine di perseguire i propri scopi, deve preventivamente cercare di reperire risorse umane, consulenti professionali necessari esclusi, della Città di Torino, con precedenza alle professionalità presenti all'interno della Direzione Centrale di riferimento, secondo le modalità previste dalla Direzione Centrale Risorse Umane. Qualora non vengano individuate idonee risorse la Fondazione potrà procedere alla ricerca delle figure autonomamente con atti di evidenza pubblica.
- (ix) Per il reperimento e l'acquisto di beni e di servizi la Fondazione si avvarrà di procedimenti di evidenza pubblica nell'ambito delle norme di legge vigenti.

#### **Articolo 6 – Attività accessorie**

Per gli scopi di cui sopra, la Fondazione intende porre in essere tutte le attività, strumentali, accessorie e direttamente connesse a quelle istituzionali, funzionali al raggiungimento dei propri scopi, tra le quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (i) favorire direttamente o indirettamente la diffusione della cultura e dell'arte, sia tramite la realizzazione di manifestazioni culturali, sia attraverso l'elargizione di contributi in denaro ed in natura a favore di enti, pubblici o privati, senza scopo di lucro che operano nella città di Torino, nei settori di attività della Fondazione;
- (ii) organizzare festival, spettacoli, manifestazioni culturali, stagioni di concerti eseguiti dal vivo e promuovere iniziative collaterali, funzionali al raggiungimento dei propri scopi, e comunque tese a offrire al pubblico una vasta rappresentazione della cultura e dell'arte;
- (iii) svolgere attività culturale sulla base di apposita convenzione con la Città di Torino, anche in collaborazione con altri enti;
- (iv) realizzare attività formative, seminari, convegni, incontri e iniziative di sensibilizzazione per favorire la diffusione della cultura in ogni sua forma;
- (v) stipulare convenzioni, accordi e/o contratti di collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali che, anche occasionalmente, abbiano interesse alla salvaguardia ed allo sviluppo del sistema culturale di Torino e compiere tutti gli atti che siano considerati opportuni e utili per il raggiungimento dei propri scopi; le azioni intraprese in questo senso consentirebbero di ampliare la platea di pubblico disponibile e diffondere anche all'estero il marchio “Torino”;
- (vi) collaborare con Enti, associazioni, società, sia pubbliche che private, e con persone che operando nel mondo della cultura si pongano finalità compatibili a quelle della Fondazione stessa.
- (vii) istituire premi e borse di studio;
- (viii) promuovere la raccolta, diretta o indiretta, occasionale di fondi da erogare – unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio – in favore di progetti ed iniziative culturali, di utilità sociale o di interesse generale, secondo quanto previsto dal presente statuto;

- (ix) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private – comprese società di capitali - la cui attività sia in linea con le proprie finalità statutarie rivolta direttamente o indirettamente alla promozione della cultura e dell'arte; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- (x) svolgere ogni altra attività strumentale e funzionale al perseguimento delle proprie finalità.

### **Titolo III PATRIMONIO**

#### **Articolo 7**

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal Fondo di dotazione, indisponibile, composto da denaro e beni, mobili e immobili, conferiti dal Fondatore;
- dal Fondo disponibile composto da somme di denaro, e da beni, mobili o immobili, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, ivi incluse eventuali donazioni, lasciti, o altre liberalità;
- dalle rendite del patrimonio e dai proventi derivanti dalle attività della Fondazione, quali il ricavato della vendita dei biglietti e degli abbonamenti e di ogni altra attività svolta per il conseguimento e nell'ambito dei propri scopi;
- dai contributi conferiti dai Partecipanti;
- dai contributi pubblici, privati e sponsor sotto qualsiasi forma e titolo erogati purché finalizzati alla realizzazione degli scopi della Fondazione.

Il patrimonio e le rendite che ne derivano sono destinati al perseguimento degli scopi della Fondazione e sono utilizzabili per il ripiano degli eventuali disavanzi di gestione.

#### **Articolo 8**

Il patrimonio disponibile, i fondi raccolti e le risorse conferite alla Fondazione dai soggetti pubblici e privati che ne sostengono le attività verranno utilizzati secondo quanto stabilito di volta in volta dal Consiglio Direttivo e/o dalle condizioni poste dai donatori:

- (i) per la gestione delle attività ordinarie;
- (ii) per la realizzazione diretta di iniziative nei settori di attività della Fondazione;
- (iii) per il sostegno di iniziative poste in essere da altri enti senza scopo di lucro nei settori della cultura e dell'arte.

### **Titolo IV ORGANI DELLA FONDAZIONE**

#### **Articolo 9**

Sono organi della Fondazione:

- (i) il Consiglio Direttivo;
- (ii) il Presidente;
- (iii) il Vice Presidente;
- (iv) il Comitato dei Partecipanti;
- (v) il Revisore.

#### **Articolo 10 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 componenti nominati come segue:

- 3 su designazione della Città di Torino, di cui uno con funzioni di Presidente nella persona del Sindaco pro tempore.
- 2 su designazione del Comitato dei Partecipanti, qualora siano espressi.

I componenti del Consiglio Direttivo possono anche essere amministratori pubblici.

La carica di componente del Consiglio Direttivo così come del Presidente e del Vice Presidente sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato, nei limiti

consentiti dalla legge. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica fino all'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, e può delegare tali poteri, anche in parte, ad uno o più Consiglieri oppure al Segretario Generale della Fondazione, se nominato.

### **Articolo 11**

Il Consiglio Direttivo:

- (i) nomina un Vice Presidente tra i componenti designati dalla Città di Torino;
- (ii) predispose e approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- (iii) delibera annualmente la programmazione delle attività e approva i progetti e le iniziative proposte dal Fondatore e dai Partecipanti;
- (iv) delibera l'accettazione dei Partecipanti e approva i membri del Comitato dei Partecipanti;
- (v) delibera eventuali modifiche statutarie;
- (vi) approva il Regolamento interno della Fondazione e le sue eventuali modifiche. Tale regolamento dovrà contenere apposito disciplinare relativo alla scelta delle sponsorizzazioni in quanto è intenzione della Fondazione coniugare l'efficienza economica con la trasparenza, la sostenibilità e la responsabilità sociale e ambientale;
- (vii) può nominare un Segretario Generale stabilendone i compiti, la natura, la qualifica e la retribuzione dell'incarico;
- (viii) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Il Fondatore, che ha diritto di designazione dei componenti come previsto dall'articolo che precede, ne può anche disporre la revoca, indicando il sostituto del consigliere revocato.

Al di fuori del caso di revoca, nel quale si applica la disposizione precedente, qualora venga meno per qualsiasi causa un consigliere, alla sua sostituzione provvede il Consiglio Direttivo mediante cooptazione su designazione del Fondatore che aveva nominato il sostituto.

### **Articolo 12**

Le riunioni del Consiglio Direttivo si tengono di regola presso la sede della Fondazione; esso può tuttavia riunirsi in qualunque altro luogo in Italia.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai Consiglieri e al Collegio dei revisori almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore.

Il Consiglio nella sua prima riunione nomina un segretario, scegliendolo se occorre al di fuori di esso.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Per le delibere di modifica dell'atto costitutivo, ovvero di scioglimento e liquidazione della Fondazione, è richiesto il voto favorevole dei componenti nominati dalla Città di Torino.

In caso di parità di voto, prevale quello del Presidente o di chi presiede la riunione.

Delle riunioni si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della seduta.

### **Articolo 13 – Presidente e Vice Presidente**

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione. Spettano al Presidente i poteri di firma e la legale rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio in qualunque grado, sede e giurisdizione per gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione deliberati dal Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad altri Consiglieri oppure al Segretario Generale della Fondazione, se nominato, i propri poteri di firma e rappresentanza.

Il Presidente può adottare qualsivoglia provvedimento per motivi di urgenza e sottoporlo successivamente a ratifica da parte del Consiglio entro 60 giorni.

In caso di sua assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i componenti designati dalla Città di Torino.

#### **Articolo 14 - Comitato dei Partecipanti**

Il Comitato dei Partecipanti è composto dalle persone fisiche, singole o associate, dai rappresentanti delle persone giuridiche e dagli enti, sia pubblici che privati, che, su accettazione all'unanimità del Consiglio Direttivo, si impegnano a sostenere le attività della Fondazione tramite erogazioni in denaro e/o in servizi.

Il Comitato dei Partecipanti può esprimere due membri in Consiglio Direttivo il quale dovrà nominarli.

Il Comitato dei Partecipanti ha una funzione esclusivamente consultiva, ed in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, avrà il compito di:

- (i) monitorare l'attività di *fundraising* posta in essere dalla Fondazione;
- (ii) promuovere la realizzazione di campagne di raccolta fondi;
- (iii) individuare progetti ed iniziative in linea con le finalità della Fondazione, e sottoporli all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- (iv) formulare proposte al Consiglio Direttivo, in merito allo sviluppo di iniziative ed attività funzionali al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Il funzionamento del Comitato dei Partecipanti, le modalità e le tempistiche della sua convocazione verranno disciplinate in un apposito regolamento interno, approvato dal Consiglio Direttivo.

### **TITOLO V SEGRETARIO GENERALE**

#### **Articolo 15 - Il Segretario Generale**

Il Segretario Generale può essere nominato dal Consiglio Direttivo tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nell'ambito delle attività svolte dalla Fondazione, individuato anche tra il personale direttivo del Comune di Torino; resta in carica tre esercizi e può essere confermato; all'atto della nomina vengono stabiliti i compiti, i poteri, la natura, la qualifica e la retribuzione dell'incarico.

Il Segretario Generale, relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina ovvero previsti dal presente statuto, ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati dal Consiglio Direttivo della medesima.

Il Segretario Generale è responsabile operativo della Fondazione sulla base della delega ad esso conferita.

### **Titolo VI ESERCIZIO E BILANCIO**

#### **Articolo 16**

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo redige il rendiconto e la relativa relazione sull'attività svolta, avendo cura di attenersi alle regole di ordinata contabilità nonché, per quanto applicabili, alle norme di legge e ai principi contabili di generale applicazione.

Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il budget preventivo per l'esercizio seguente.

I progetti di bilancio preventivo e consuntivo, prima dell'espressione dell'avviso sugli stessi da parte del Consiglio Direttivo, nonché la versione finale del bilancio preventivo e consuntivo, così come approvata dal Consiglio Direttivo, saranno inviati al Fondatore e ai Partecipanti.

Il Presidente trasmette al Fondatore e ai Partecipanti i documenti di volta in volta richiesti dai componenti del Consiglio Direttivo da essi nominati, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione.

### **Articolo 17**

Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio Direttivo, coadiuvato dal Segretario Generale della Fondazione, se nominato, predispone il documento programmatico annuale relativo all'attività culturale da svolgersi nell'esercizio successivo.

La Fondazione, nella persona del suo presidente, si impegna ad informare annualmente le Commissioni Consiliari di riferimento e ad inviare il Bilancio consuntivo delle attività svolte, l'elenco delle figure professionali incaricate e il Bilancio preventivo corredato dalle linee guida delle iniziative dell'anno successivo.

### **Articolo 17bis**

La Fondazione, nella scelta dei fornitori di beni e servizi, utilizza le procedure di evidenza pubblica ed il supporto del Servizio Centrale Contratti e Appalti come disciplinato dalla normativa del settore.

### **Articolo 17ter**

Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto all'accesso, così come disciplinato dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241, la Fondazione risponderà entro 30 giorni alle richieste di accesso agli atti che riceverà fornendo al soggetto richiedente tutte le informazioni richieste. La contabilità della Fondazione, così come copia dei contratti stipulati ad artisti ed assimilabili non sono in alcun modo esclusi dall'accesso.

## **Titolo VII**

### **ORGANO DI CONTROLLO**

#### **Articolo 18**

Il Revisore dei Conti è designato dalla Città di Torino ed è scelto tra i gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

Il Revisore accerta la regolare tenuta della contabilità della Fondazione, effettuando i necessari controlli e vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo.

Il Revisore resta in carica fino all'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere rinominato.

La retribuzione del Revisore è determinata al momento della nomina, in ogni caso entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa.

Il Revisore assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo, al quale deve riferire sul rendiconto, sull'andamento finanziario della gestione e sui conti consuntivi.

## **Titolo VIII**

### **SCIOGLIMENTO LIQUIDAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 19**

La Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile.

Il Consiglio Direttivo nomina un liquidatore per l'esecuzione di quanto necessario alla liquidazione della Fondazione.

I beni che residuano al termine della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Articolo 20**

##### **Clausola di rinvio**

La legge disciplina quanto non espressamente previsto nel presente Statuto.

## **Articolo 21**

### **Norma transitoria**

Gli organi sociali verranno nominati sulla base delle nuove norme, approvate dal Fondatore in sede di modifica statutaria, e successivamente integrati, fatto salvo l'istituto della *prorogatio*.